



## ***Comando Legione Carabinieri “Toscana”***

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*



**REGOLAMENTO** *relativo alla costituzione ed al funzionamento dell’Albo ufficiale dei fornitori per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 135 D.P.R. n. 236/2012 ed art. 125 D. L.gs. n. 163/2006)*

**Anno 2016**



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

### **Art.1 – Costituzione dell’Albo dei Fornitori**

Salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente – ove esistenti – delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in ossequio all’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i seguenti Comandi Carabinieri:

1. Comando Legione Carabinieri “TOSCANA”- Servizio Amministrativo
2. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativo
3. 2<sup>a</sup> Brigata Mobile CC – Servizio Amministrativo

potranno procedere ad economia nel corso dell’anno 2016 all’affidamento di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 (“*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”) e degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture*”).

Più specificamente, il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dall’art. 129, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, quando l’importo della spesa non sia superiore a:

- a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi [salvo quelli di cui all’art. 28, comma 1, lett. b.2) del Codice dei contratti pubblici] e dei beni menzionati nell’allegato V del Codice dei contratti pubblici;
- b) 200.000 euro, per l’acquisizione di tutti gli altri beni.

Relativamente all’esecuzione di lavori ad economia, trova applicazione l’art. 125, comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, relativamente a:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la necessaria continuità dei servizi o quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 €;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, nonché lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle detrazioni effettuate a carico degli appaltatori.

L’Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all’esecuzione di lavori ed all’acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati, qualora ricorrano le condizioni di legge sopra richiamate:

**Lavori** relativi alle seguenti categorie generali e speciali di cui all’allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34:



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

- **OG1:** lavori edili relativi alla costruzione, alla ristrutturazione od alla manutenzione di edifici civili ed industriali;
  - **OG2:** lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;
  - **OG11:** lavori di fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione di impianti tecnologici vari;
  - **OG12:** opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
  - **OS1:** lavori in terra
  - **OS2:** lavori su superfici decorate e beni di interesse storico e artistico;
  - **OS3:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie;
  - **OS4:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti elettromeccanici trasportatori;
  - **OS5:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti pneumatici ed anti-intrusione;
  - **OS6:** lavori di finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
  - **OS7:** lavori di finitura di opere generali di natura edile;
  - **OS8:** lavori di finitura di opere generali di natura tecnica;
  - **OS17:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di linee telefoniche ed impianti di telefonia;
  - **OS19:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati;
  - **OS23:** demolizione di opere;
  - **OS24:** verde e arredo urbano;
  - **OS26:** pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
  - **OS28:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti termici e di condizionamento;
  - **OS30:** lavori di fornitura, montaggio o manutenzione di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
  - **OS31:** impianti per la mobilità sospesa;
  - **OS28:** strutture in legno;
- **Beni e servizi** relativi alle seguenti categorie all’art. 129, comma 1 del DPR 15 novembre 2012, n. 236:
- lett. a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
  - lett. b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;
  - lett. c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento delle telecomunicazioni;
  - lett. e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammarraggio di velivoli;
  - lett. f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
  - lett. g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;



## ***Comando Legione Carabinieri "Toscana"***

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

- lett. h) spese per l'acquisto del vettovagliamento, dell'equipaggiamento, del vestiario, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
- lett. l) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
- lett. m) spese attinenti a imballaggi, sdoganamento, immagazzinamento, facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;
- lett. n) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
- lett. p) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
- lett. q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico vario e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
- lett. r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
- lett. s) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
- lett. t) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
- lett. u) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
- lett. v) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
- lett. z) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
- aa) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;
- lett. bb) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastri, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;



## **Comando Legione Carabinieri "Toscana"**

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

- lett. cc) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
  - lett. dd) spese per il benessere del personale;
  - lett. ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
  - lett. ff) spese per l'acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle FF.AA.;
  - lett. gg) spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni;
- Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 2 – Domanda di iscrizione all'Albo**

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore all'uopo facoltizzato, verrà esaminata dall'A.M. e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell'impresa.

L'istanza di iscrizione può essere redatta sull'apposito fac-simile in *all. 1*. Qualora non formulata su detto modello, l'istanza dovrà comunque puntualmente contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.

L'istanza di iscrizione dovrà comunque contenere i seguenti elementi:

- a) ragione sociale, indirizzo e recapiti telefonici e di posta elettronica dell'impresa richiedente. Nel caso di impresa avente differenti recapiti relativi alla sede legale ed amministrativa, dovranno essere indicati quelli ai quali si preferisce siano inviati gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali;
- b) relativamente ai lavori, la categoria o le categorie per le quali si intende partecipare, indicando anche la relativa classifica;
- c) relativamente a beni e servizi, la tipologia di interesse;

Gli operatori economici che abbiano presentato nell'anno 2015 richiesta di iscrizione all'Albo, potranno confermare l'iscrizione anche per l'anno 2016, inviando l'istanza redatta secondo il modello in *all. 2*.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2016; in mancanza si procederà alla sospensione dell'iscrizione sino alla eventuale presentazione dell'istanza di rinnovo.

Alla sola domanda di iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata – pena l'esclusione – la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (*all. 1*);
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio di residenza dell'impresa – in corso di validità – dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi;



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

Relativamente ai liberi professionisti, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali, di cui al D.P.R. n. 581/95, ovvero autocertificazione sostitutiva;

c) dichiarazione relativa alla composizione societaria ed alle eventuali situazioni di cointeressenza (*all. 3*);

d) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa con apposta la di lui firma autografa;

e) in caso di consorzi stabili statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;

f) eventuale copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo – con indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 – rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici;

g) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

h) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore;

i) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dagli artt. da 34 a 44 del Codice dei contratti pubblici.

I documenti di cui alle lettere *b), f), g)* potranno essere inviati in originale, copia autentica, ovvero indicati nell'autocertificazione di cui alla lett. *a)*.

**La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.**

I soggetti iscritti all'Albo Fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati comunicati in fase di iscrizione e notificare all'A.M. ogni loro variazione entro i trenta giorni successivi. Il mancato adempimento potrà comportare la sospensione dall'iscrizione all'Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione all'Albo, corredata dei documenti di cui sopra, deve essere inserita in un plico chiuso, recante la ragione sociale del mittente e la dicitura **“ISTANZA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI ANNO 2016 del Comando ...”** (*specificare il Comando*) ed essere inviata al Comando, ovvero ai Comandi, di interesse tra quelli di seguito indicati:

1. Comando Legione Carabinieri “TOSCANA”- Servizio Amministrativo  
Via dei Pilastrini, 54 – 50121 Firenze  
Pec [tfi40651@pec.carabinieri.it](mailto:tfi40651@pec.carabinieri.it)  
Tel. 055/2061
2. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativo  
Piazza Stazione, 7 – 50123 Firenze  
Pec [afi36853@pec.carabinieri.it](mailto:afi36853@pec.carabinieri.it)  
Tel. 055/2061
3. 2<sup>a</sup> Brigata Mobile CC – Servizio Amministrativo  
Viale Fabbricotti, 1 - 57100 Livorno  
Pec [mli39930@pec.carabinieri.it](mailto:mli39930@pec.carabinieri.it)  
Tel. 0586/558300



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

Il plico contenente l'istanza e la documentazione dovrà pervenire al Comando di interesse a mezzo raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata, ovvero consegna diretta.

E' ammessa, a totale rischio della Ditta per eventuali disguidi nel recapito, la consegna a mezzo di corriere, posta ordinaria.

### **Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Saranno ammessi all'iscrizione all'Albo tutti i soggetti indicati all'art. 34 del Codice dei contratti pubblici, **già adeguati al sistema di fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013**. Ai sensi dell'art. 38 del Codice, non saranno ammessi all'iscrizione all'Albo gli operatori economici:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”*) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso”*);

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”*);

d) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 codice di procedura penale) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sui Contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'A.V.C.P. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (“*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (“*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- k) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (“*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”), salvo il disposto del comma 2 del medesimo articolo;
- l) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (“*Concussione*”) e 629 (“*Estorsione*”) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- n) che si trovino, rispetto ad un altro iscritto all'Albo, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso di cui alla lettera *b)*, e *c)*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società con meno di quattro soci o consorzio.

Nel caso di cui alla lett. *c)*, l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto non operano in caso di depenalizzazione od estinzione del reato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna.





## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

In ogni caso, ai fini della partecipazione alle singole procedure di affidamento, l'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore requisito o documentazione ritenuti necessari, anche in relazione alla tipologia ed importo della procedura stessa. L'accertato mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell'impresa dall'Albo Fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Il riscontro dei requisiti di ordine generale avverrà sulla base delle dichiarazioni e documentazione presentate in sede di istanza di iscrizione, operando ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 4 – Avvalimento**

Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Albo fornitori potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

A tali fini, il richiedente dovrà farne espressa menzione nel corpo della richiesta di iscrizione all'Albo fornitori, allegando:

a) una sua dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, con la specifica indicazione dei requisiti di cui si avvale e dell'impresa ausiliaria (*all. 4*);

b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte sua dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici e contenente l'obbligo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il richiedente (*all. 5*);

c) in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento, ovvero – nel caso di avvalimento infragruppo – una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione disporrà la cancellazione dell'impresa dall'Albo fornitori e trasmetterà gli atti all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore – qualora sia previsto il



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

subappalto – nei limiti dei requisiti prestati. Solo qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, l'Amministrazione potrà prevedere – caso per caso – che queste imprese possano prestare avvalimento nei confronti di più di un concorrente, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio sui contratti pubblici.

### **Art. 5 – Durata dell' Albo. Sospensione e cancellazione dall'iscrizione**

La durata dell'iscrizione all'Albo fornitori è di **12 mesi**, decorrenti dal **1° gennaio 2016**.

In via transitoria, le imprese iscritte all'Albo nell'anno 2015, potranno essere comunque invitate alle procedure ad economia eventualmente esperite nei primi due mesi del 2016, qualora a quel momento non vi siano in numero sufficiente imprese iscritte per lo specifico settore di necessità.

Parimenti si potrà procedere anche nel caso in cui la carenza di iscritti in una specifica sezione dell'Albo si protragga nell'anno 2016, ferma restando la necessaria verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali e tecnico-economici in capo alle imprese di pregressa iscrizione.

La validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori è soggetta ad aggiornamento annuale obbligatorio per tutti gli operatori economici interessati al rinnovo.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, gli operatori economici già iscritti all'Albo dovranno partecipare ai Comandi d'interesse la propria volontà di rinnovare l'iscrizione, comunicando le informazioni fornite in sede di prima iscrizione, aggiornate all'ultimo anno. Qualora l'istanza non pervenga entro il 28 febbraio 2016, si procederà alla sospensione dell'iscrizione sino alla eventuale presentazione dell'istanza di rinnovo.

Sulla base delle informazioni subite, l'Amministrazione verificherà il perdurare del possesso dei requisiti in capo al richiedente.

I Comandi Carabinieri di cui al presente regolamento si riservano la facoltà di sospendere la validità dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'Albo fornitori, come di seguito dettagliato.

Si procede alla **sospensione** dell'iscrizione dall'Albo nei seguenti casi:

a) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;

b) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

c) in caso di non ottemperanza all'obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell'iscrizione;



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziali, verificatosi nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.

A tal riguardo, qualora dovessero verificarsi inadempimenti contrattuali di qualsiasi specie ed entità, si procederà ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.R. 15.11.2012, n. 236.

Si procederà d'ufficio alla **cancellazione** dell'iscrizione dei fornitori dall'Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'impresa interessata;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;
- d) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;
- e) reiterati inadempimenti contrattuali;
- f) nonostante regolare invito, rifiuto a partecipare (ovvero semplice mancata partecipazione) ad almeno due procedure indette dal medesimo comando nel corso dell'anno solare, senza adeguata motivazione valutata a discrezione del Comando. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell'invito qualora l'impresa non abbia debitamente partecipato al Comando l'eventuale variazione del proprio recapito.

L'impresa cancellata dall'Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

### **Art. 6 – Indizione delle singole procedure**

Fatte salve le disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, l'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata, in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o noleggiati e con personale proprio.

Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi operatori economici.

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo, nel rispetto dell'art. 132 del D.p.r. n. 236/2012.

La scelta dell'impresa cui affidare i lavori, i servizi o le forniture di necessità avviene previa richiesta da parte dell'Amministrazione di preventivi ad almeno cinque imprese ed acquisizione di almeno tre preventivi.

Le richieste di preventivo devono essere inviate ad imprese abilitate al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero iscritte all'Albo fornitori del Comando, a seguito della presente pubblicità.

Qualora per tali vie non siano state individuate almeno cinque imprese, l'Amministrazione può condurre l'indagine di mercato mediante richiesta di preventivi ad imprese comunque individuate.



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

Tra i preventivi acquisiti – qualora la prestazione oggetto dell'acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità – è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi:

- a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, qualora per l'acquisizione ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti;
- b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, nel qual caso si può procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico (art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici).

L'esperimento di gare o di ricerche di mercato anche informali avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125 del D. L.gs. n. 163/2006 e del DPR 236/2012. Pertanto, qualora i vari Comandi Carabinieri effettuassero delle gare successive per la medesima categoria di lavori, servizi e forniture, i soggetti da invitare alla nuova gara saranno individuati secondo un criterio di rotazione, di tutti i soggetti iscritti, ferma restando la discrezionalità del Responsabile del procedimento in ordine all'affidamento generale ed ai requisiti tecnici di ciascuna impresa. Il numero massimo dei concorrenti da invitare a gara sarà determinato in ragione della natura e dell'importo dell'appalto.

Nelle lettere d'invito o di richiesta preventivo saranno indicate le condizioni alle quali i concorrenti dovranno attenersi. In particolare:

- a) l'oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione;
- b) le qualità, i prezzi e le modalità di esecuzione;
- c) le eventuali garanzie richieste;
- d) le modalità con le quali verrà prescelto il preventivo ovvero l'offerta;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le eventuali condizioni e penalità.

I preventivi acquisiti saranno esaminati da un'apposita commissione che individuerà l'impresa presso la quale avverrà l'acquisizione.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l'acquisizione mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, ovvero mediante atto negoziale negli altri casi.

### **Art. 7 – Tutela della privacy**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), il trattamento dei dati personali delle imprese richiedenti e delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione dei dati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico e economico richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, nonché della consultazione ai fini della scelta delle



## **Comando Legione Carabinieri “Toscana”**

*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

imprese da invitare alle singole procedure di gara, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti nel presente Regolamento costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione all’Albo.

In ogni caso, il trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà secondo modalità idonee ad assicurarne la riservatezza e la sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente regolamento e non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini della trasparenza, in materia della eventuale pubblicità degli esiti di gara.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato dai Comandi di cui all’art. 1 del presente contratto nella persona del Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* (Responsabile del Trattamento) nonché dai soggetti da costui delegati alla gestione dell’Albo ed alla trattazione delle relative singole pratiche di affidamento (“incaricati”).

L’impresa, in caso di richiesta di informazioni alla Stazione appaltante da parte di altre amministrazioni procedenti, autorizza sin d’ora il trattamento dei dati contenuti negli atti relativi al presente contratto.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà competente il Foro di Firenze.

### **Art. 9 – Responsabile del Procedimento**

In relazione al presente avviso il Responsabile del procedimento è individuato nel Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* di ciascuno dei Comandi indicati all’art. 1 del presente Regolamento.

### **Norma finale**

I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo fornitori non riceveranno alcuna comunicazione in merito all’avvenuta iscrizione né tantomeno alla non iscrizione per difetto di requisiti ovvero per mancanze formali dell’istanza.

Rimane comunque salvo il diritto dell’impresa di conoscere lo stato della propria richiesta avanzando istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”) come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

In ogni caso, il procedimento relativo all’iscrizione degli operatori economici all’Albo dei fornitori, non si potrà concludere prima dei 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di iscrizione, potendo l’A.M. – ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici – procedere al controllo dei requisiti dichiarati dagli operatori economici interessati.